

## **Statuto della Fondazione “F4S (Friends for Silvia) ETS”**

### **Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede.**

E' costituita la Fondazione denominata:

#### **“F4S (Friends for Silvia) ETS”.**

Essa potrà richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); in tal caso, indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ed evidenzierà nella propria denominazione sociale l'indicazione di “Ente del Terzo Settore” o l'acronimo “ETS”.

La Fondazione potrà essere identificata ed utilizzare anche le seguenti denominazioni:

- “F4S ETS”.
- “Friends for Silvia ETS”.
- “F4S (Friends for Silvia) Ente del Terzo Settore”.
- “F4S Ente del Terzo Settore”.
- “Friends for Silvia Ente del Terzo Settore”.
- “Fondazione F4S (Friends for Silvia) ETS”.
- “Fondazione F4S ETS”.
- “Fondazione Friends for Silvia ETS”.
- “Fondazione F4S (Friends for Silvia) Ente del Terzo Settore”.
- “Fondazione F4S Ente del Terzo Settore”.
- “Fondazione Friends for Silvia Ente del Terzo Settore”.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, neanche indirettamente, utili o avanzi di gestione.

La Fondazione ha attualmente sede in Milano, Via Statuto, n. 10.

La variazione di indirizzo nell'ambito dello stesso comune potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione stesso e non costituisce modifica statutaria. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

#### **Art. 2 – Descrizione e durata**

"F4S (Friends for Silvia) ETS" è una Fondazione apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo, regolata dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, dalle norme del Codice Civile in tema di fondazioni e dal presente Statuto.

#### **Art. 3 – Origine e collocazione**

La Fondazione "F4S (Friends for Silvia) ETS" svolge le proprie attività nei settori della beneficenza, della ricerca, della progettazione e dello sviluppo di nuove tecnologie, nel sostegno alla didattica ed alla formazione, dell'assistenza con rapporto diretto o collaborativo con altri enti che forniscono assistenza sanitaria, dell'organizzazione di convegni, congressi e simposi finalizzati al progresso delle scienze mediche con particolare riferimento al settore della cura dei tumori e soprattutto del tumore del polmone.

#### **Art. 4 – Finalità**

La Fondazione "F4S (Friends for Silvia) ETS" persegue, senza scopo

di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso la promozione della ricerca e dello sviluppo scientifico, particolarmente in ambito medico e sociale, mediante aiuti, anche economici, a progetti di promozione, formazione e di ricerca innovativi; l'erogazione di borse di studio a giovani ricercatori, nonché l'assegnazione di riconoscimenti e premi a studiosi meritevoli. La Fondazione in particolare persegue i seguenti scopi:

a. raccolta di fondi finalizzata alla devoluzione di erogazioni gratuite ad enti destinatari di natura sia pubblica che privata, di qualsiasi forma giuridica, senza scopi di lucro e che prevedano statutariamente il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili ed avanzi di gestione;

b. sviluppare e stimolare progetti di ricerca finalizzati alla cura dei tumori e in particolare del tumore al polmone;

c. istituire premi, borse di studio, borse di dottorato, assegni di ricerca ed istituzione di ruoli professionali a progetto;

d. migliorare la qualità della didattica mediante l'utilizzo di nuove tecnologie, acquisizione di testi e materiale didattico;

e. incrementare la produzione scientifica dei medici in formazione specialistica ed in generale dei medici oncologi mediante il supporto tecnico e finanziario, la partecipazione a congressi, corsi ed a periodi di aggiornamento in Italia od all'estero;

f. favorire l'acquisizione di tecnologie sanitarie, informatiche e strumentali che possano migliorare la qualità delle cure di pazienti adulti o pediatrici affetti da patologie tumorali;

g. Sostenere gli enti dedicati alle cure palliative e di sostegno di pazienti adulti o pediatrici affetti da patologie tumorali;

#### **Art. 5 - Attività**

La Fondazione "F4S (Friends for Silvia) ETS" per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo precedente, intende svolgere le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 di seguito indicate:

**a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 e alla L. 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

**b) (b)** interventi e prestazioni sanitarie;

**c) (d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

**d) (g)** formazione universitaria e post-universitaria;

**e) (h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

**f) (u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

Le attività di interesse generale potranno essere realizzate anche attraverso:

a. *attività di assistenza*: mediante l'acquisizione di tecnologie sanitarie, informatiche e strumentali che possano migliora-

re la qualità delle cure di pazienti adulti o pediatrici affetti da patologie oncologiche ponendo particolare attenzione alla minor invasività, alla pianificazione ed alla riproducibilità del risultato;

b. *attività di comunicazione*: si intende istituire e mantenere aggiornato un *sito web* dedicato alla “F4S (Friends for Silvia) ETS” al quale pazienti, parenti e studenti possano accedere per approfondire il contatto con la disciplina scientifica in oggetto e pertanto ampliare l’attività di ricerca fondi; si intende inoltre realizzare newsletter, organizzare eventi a supporto della raccolta fondi, divulgare l’operato della Fondazione, sensibilizzare l’ambiente rispetto all’applicazione delle nuove tecnologie alla cura ed al sostegno dei pazienti oncologici.

c. *attività di raccolta fondi*: finalizzata alla devoluzione di erogazioni gratuite ad enti destinatari di natura sia pubblica che privata, di qualsiasi forma giuridica, senza scopi di lucro e che prevedano statutariamente il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili ed avanzi di gestione. Tali erogazioni saranno orientate ad enti che hanno il ruolo istituzionale di sviluppare e stimolare progetti di ricerca per le cure oncologiche, ad istituire borse di studio, borse di dottorato, assegni di ricerca ed istituzione di ruoli professionali a progetto, nonché per migliorare la qualità della didattica;

d. *attività di sostegno ad attività internazionale*: mediante il supporto tecnico e finanziario alla partecipazione a congressi, corsi ed a periodi di aggiornamento in Italia od all’estero nonché

al sostegno alla partecipazione a *trials* internazionali di ricerca clinica ed applicata;

e. *attività di formazione*: istituzione di borse di studio, borse di dottorato, assegni di ricerca ed istituzione di ruoli professionali a progetto nonché con l'acquisizione di materiale a stampa (libri ed eventuali riviste non presenti in ateneo) o informatico per approfondimenti di studio;

f. *attività editoriale*: incrementare la produzione scientifica dei medici in formazione specialistica ed in generale dei medici delle Scuole di Specializzazione in oncologia mediante il supporto tecnico e finanziario alla partecipazione a congressi, corsi ed a periodi di aggiornamento in Italia od all'estero nonché al sostegno finanziario per eventuali collaborazioni a progetto con colleghi di altre branche (ingegneristica, informatica, statistica, editoria, etc.etc.);

g. *attività strumentali, accessorie e connesse, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 117/2017*. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi

della Fondazione;

b. amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d. costituire ovvero partecipare a società di capitale che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;

e. fornire attività di consulenza a società di capitale che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;

f. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico;

g. gestire direttamente ed indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 4;

h. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

i. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento

mento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

j. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione potrà svolgere in via secondaria e strumentale anche attività diverse da quelle di interesse generale suindicate, individuate dal Consiglio di Amministrazione, in aderenza ai criteri e ai limiti stabiliti dal decreto indicato nell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite.

#### **Art. 6 – Divieto di distribuzione di utili**

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto delle attività di interesse generale indicate nel presente statuto;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento, o a al diverso limite stabilito da leggi sopravvenute.

## **Art 7 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dal conferimento in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da terzi;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli acquistati dalla stessa secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate ovvero da altre entrate derivanti dallo svolgimento delle proprie attività che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

## **Art.8 - Fondo di gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai proventi pervenuti da attività di consulenza, produzione diretta od indiretta di brevetti, ricerche ed attività scientifica in genere;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e da terzi;

- dalle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale indicate presente statuto, dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 5 nei limiti ivi indicati, e da raccolte fondi, finalizzate al finanziamento delle proprie attività di interesse generale, nonché dalle erogazioni liberali e dai contributi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

I ricavi, le rendite, i proventi, le entrate comunque denominate sono utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate nel presente statuto.

#### **Art. 9 - Esercizio finanziario - Bilancio di esercizio e bilancio sociale**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario

dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

La Fondazione redige, inoltre, il bilancio sociale nei casi di obbligo di legge o di volontaria redazione, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Qualora la Fondazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) di euro o al diverso limite indicato dalla legge, dovrà provvedere a depositare il bilancio sociale presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e a pubblicarlo nel proprio sito internet.

Qualora la Fondazione rilevi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) di euro o al diverso limite indicato dalla legge, dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

## **Art 10 - Gli organi della fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di controllo;
- l'Assemblea di Partecipazione.

Eventuali comitati, commissioni ovvero direttori di settore od attività, cui verranno conferiti speciali incarichi, previa determinazione delle attribuzioni, della durata e del numero di membri, potranno essere nominati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 12.

## **Art 11 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente. Ad essi applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Il Presidente, nomina due membri del Consiglio di Amministrazione, mentre un membro è nominato dal Comitato Scientifico a maggioranza assoluta dei suoi membri. Nel caso in cui il Comitato Scientifico non vi provveda, anche la nomina del terzo consigliere spetta al Presidente.

I membri del consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio dalla loro nomina e possono essere confermati alla scadenza.

All'interno del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le seguenti cariche:

- Presidente e Tesoriere, eletto dal Consiglio di Amministrazione ogni 3 (tre) anni e può essere confermato alla scadenza;

- Segretario, eletto dal Consiglio di Amministrazione ogni 3 (tre) anni e può essere confermato alla scadenza;

- Vice-Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione ogni 3 (tre) anni e può essere confermato alla scadenza.

I membri del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio di Amministrazione è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di cessazione della carica di uno o più consiglieri, l'organismo che li ha nominati provvede a sostituirli. I membri così nominati scadranno unitamente agli altri membri. Per la prima volta tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono nomi-

nati dal Presidente e durano in carica un esercizio.

## **Art. 12 - Compiti del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ad esso è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio:

- a) approva le linee generali di attività della Fondazione;
- b) individua le attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- c) approva i budget previsionali e predispone, entro il 30 aprile di ogni anno, prorogabile al 30 giugno quando specifiche esigenze lo rendano necessario, il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- d) predispone il bilancio sociale nei casi di obbligo di legge o di volontaria redazione;
- e) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti del presente statuto;
- f) delibera la costituzione di eventuali comitati e commissioni ovvero la istituzione di direttori o responsabili per settori di at-

tività, fissandone le attribuzioni di durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;

g) nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;

h) nomina i componenti dell'Organo di controllo, fissandone eventualmente i compensi nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 117/2017;

i) istituisce il Comitato Scientifico, determinandone numero dei membri, compiti e modalità di funzionamento;

j) delibera le modifiche allo Statuto;

k) può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

l) designare i propri rappresentanti nei vari Enti od Organismi che operano in settori analoghi;

m) delibera lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;

n) adotta regolamenti interni eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività della Fondazione;

o) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto o necessario a garantire il regolare funzionamento della Fondazione.

I verbali del Consiglio di Amministrazione, trascritti negli appositi registri, dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 13 – Convocazione e Quorum del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di controllo.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei a garantire la ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazioni a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Indipendentemente dalla convocazione, è validamente costituito il Consiglio al quale siano presenti, anche mediante mezzi di telecomunicazione, tutti i suoi componenti ed almeno un componente dell'Organo di controllo.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti,

salvo non diversamente previsto dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

#### **Art. 14 – Il Presidente**

Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Al Presidente spetta:

1. la rappresentanza legale della Fondazione e la firma sociale;
2. la convocazione e la presidenza del Consiglio di Amministrazione; egli esegue le deliberazioni del Consiglio stesso ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta;
3. la convocazione dell'Assemblea di Partecipazione;
4. la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali della Fondazione.

#### **Art. 15 – L'Organo di controllo**

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo della Fondazione, nella forma di componente singolo o organo collegiale di tre membri e in questo caso ne nomina anche il Presidente.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del

Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti e comunque da chi presiede l'Organo.

I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di carica. In tema di cause di ineleggibilità e decadenza, ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, la revisione legale nei casi previsti dalla legge.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di

controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 16 - Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico viene eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri per tre esercizi e sarà rieleggibile. Svolgerà una funzione consultiva sulle proposte medico – tecniche che venissero avanzate dalla Fondazione.

I membri del Comitato Scientifico sono scelti tra persone con particolari competenze nell'ambito della medicina, della fisica, della biologia e delle biotecnologie in genere.

Il Comitato Scientifico è validamente riunito e delibera sempre a maggioranza assoluta dei propri membri.

Esso nomina al suo interno un Presidente con funzioni direttive e coordinative del Comitato.

Tuttavia per la nomina di membri del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza dell'intero Comitato Scientifico, che delibera sempre a maggioranza assoluta dei propri membri.

Qualora nel corso dell'esercizio, per dimissioni ed altre cause vengano meno uno o più membri del Comitato Scientifico, il Consiglio d'Amministrazione provvede alla sua sostituzione. I membri così nominati scadranno unitamente agli altri membri già in carica.

#### **Art. 17 – Partecipanti - Assemblea di Partecipazione**

Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base annuale

o pluriennale, all'incremento dell'attività o del patrimonio della Fondazione, mediante apporto della propria collaborazione personale e del proprio tempo e delle proprie idee, nonché mediante apporto a patrimonio di prestazioni d'opera, di denaro, di beni o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di Partecipante dura per la durata annuale o pluriennale concordata e nel caso di contribuzione a patrimonio, per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Qualora siano ammessi Partecipanti è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età, o da una persona designata dall'Assemblea stessa.

Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti. In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano mediante mezzi di telecomunicazioni a condizione che tutti i par-

tecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Indipendentemente dalla convocazione, è validamente costituito l'Assemblea alla quale siano presenti, anche mediante mezzi di telecomunicazione, tutti i Partecipanti e la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed almeno un componente dell'Organo di controllo.

Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 18 – Gratuità delle cariche**

Ogni carica ricoperta nella Fondazione, ad eccezione dell'Organo di controllo per il quale può essere previsto un compenso, è assolutamente gratuita salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esercizio della carica medesima.

#### **Art. 19 – Scioglimento**

In caso di sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi ragione, di raggiungere lo scopo istituzionale, l'estinzione della Fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno i tre quarti dei componenti in carica.

Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori.

Verificatasi l'estinzione della Fondazione, il patrimonio che doves-

se residuare dopo la liquidazione sarà devoluto ad enti con finalità simili; ove la Fondazione risultasse iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ciò dovrà avvenire previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, fatta salva ogni altra diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 20 – Rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e le leggi in materia pro tempore vigenti.